

**Legislatura 15° - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 01/08/2007**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole a condizione che il termine previsto per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° settembre 2007), anche in relazione alla complessità di talune di esse, e soprattutto considerati gli ulteriori tempi occorrenti per l'adozione del testo definitivo, sia individuato in quello del 1° gennaio 2008, nonché con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, si rileva essere formalmente più corretto, secondo la generale disciplina processualistica, il mantenimento dell'attuale formulazione del primo comma dell'art. 9-bis; inoltre, al comma 6, valuti il Governo l'opportunità di non sostituire l'appello con il reclamo, in conformità al sistema generale processualcivilistico in base al quale l'appello è mezzo di impugnazione della sentenza, mentre il reclamo è mezzo di impugnazione di decreto od ordinanza; si segnala, infine, nell'ipotesi in cui il Governo ritenesse di confermare la modifica all'art. 18 L.F. proposta nello schema di decreto, la necessità di correggere all'art. 2 comma 7 il riferimento "all'appello" contenuto all'art. 19 in "reclamo";

b) all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di rendere necessario il requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili per lo svolgimento dell'attività di redazione della relazione di cui anche all'articolo 182-bis legge fallimentare;

c) all'articolo 3, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni contenute nell'art. 34 L.F., abrogando il terzo comma dell'art. 34 L.F. in considerazione della frase che nello schema si propone di aggiungere al primo comma;

d) all'articolo 4, comma 1, lettera a) si ritiene più corretta formalmente l'espressione "imprenditore individuale" in luogo di quella proposta di "persona fisica"; valuti, inoltre, il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 del medesimo art. 4;

e) all'articolo 6, comma 4, capoverso, dello schema di decreto, si ritiene non condivisibile l'attribuzione, prevista al comma 10 dell'art. 99 L.F. come da modifica proposta, in capo al tribunale del potere di assunzione "anche d'ufficio" dei mezzi di prova, atteso il principio accolto dalla riforma che il procedimento è nella disponibilità delle parti; inoltre, nel medesimo comma 10, si rileva l'opportunità che l'eventuale delega all'assunzione dei mezzi di prova sia affidata al relatore designato dal Presidente e non ad altro componente del collegio; si suggerisce, inoltre, per prevenire eventuali interventi della corte costituzionale e maggiore chiarezza, di riformulare i commi 11 e 12 dell'art. 99 L.F. di cui alla modifica proposta come segue: "-Il tribunale sente il fallito, se questi ne fa richiesta, e ordina con decreto motivato non reclamabile l'ammissione provvisoria delle domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. - Il tribunale, entro sessanta giorni dall'udienza, provvede in via definitiva sull'impugnazione, con decreto motivato che è comunicato dalla cancelleria alle parti, che possono proporre ricorso per cassazione nei successivi trenta giorni.";

f) all'articolo 8, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una collocazione sistematica più corretta della disposizione contenuta nel comma 2

dell'art. 111 L.F., in una parte della legge fallimentare non riservata ad un singolo tipo di procedura;

g) all'articolo 12, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 162, primo comma, della legge fallimentare, nel senso di prevedere che i presupposti necessari per accedere al concordato preventivo siano, oltre a quelli di cui all'articolo 160, anche quelli dell'articolo 161 della legge fallimentare, lasciando immodificata l'attuale rubrica dell'art. 162 L.F. (che recita: "Inammissibilità della domanda"), e di precisare che il fallimento è dichiarato con sentenza;

h) all'articolo 15, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 177, secondo comma, della legge fallimentare, nel senso di prevedere che, ai fini dell'approvazione del concordato preventivo, oltre alla maggioranza delle classi sia comunque necessaria anche la maggioranza dei crediti ammessi al voto nell'ipotesi in cui il complesso dei crediti di piccola entità sia di preponderante rilevanza;

i) all'articolo 16, comma 4, che novella l'articolo 182-*bis* legge fallimentare, in ordine alla sospensione delle azioni esecutive o cautelari già intraprese, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine di 90 giorni anziché di 60 giorni;

l) al titolo III della legge fallimentare, valuti il Governo l'opportunità di identificare con il termine «presupposti», anziché con il termine «condizioni», gli elementi necessari per l'ammissione al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione;

m) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo ovvero, qualora non si ritenesse di sopprimere tale disposizione, di precisare, all'articolo 22, che anche l'articolo 7, comma 6, dello schema di decreto si applica alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

n) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le disposizioni del decreto legislativo ivi indicate si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento, alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare iniziati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore;

o) in tema di pubblicità delle notizie relative al fallimento, valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni della legge fallimentare con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, eventualmente, anche attraverso l'abrogazione di quelle disposizioni che prevedono l'iscrizione di tali notizie nel casellario giudiziale;

p) in materia di riabilitazione civile, valuti il Governo l'opportunità di operare un coordinamento, eventualmente anche attraverso un intervento soppressivo, con le disposizioni di legge o regolamentari che ancora la contemplano; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 241 della legge fallimentare, valuti il Governo l'opportunità di ancorare la causa estintiva del reato di bancarotta semplice a quelle ipotesi di chiusura del fallimento che prevedono o presuppongono la soddisfazione integrale dei creditori, a condizione che non vi sia stata condanna per reati di bancarotta fraudolenta o altri reati in materia economica o comunque connessa con l'attività d'impresa;

q) valuti il Governo l'opportunità di estendere il ricorso alla transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* della legge

fallimentare, attesa la possibilità, e non l'obbligo, per l'amministrazione tributaria, di potervi ricorrere, con conseguenti evidenti benefici;

r) valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che la domanda di transazione fiscale possa essere presentata, in via anticipata, all'amministrazione competente, atteso che la convocazione dei creditori è stabilita in non oltre 30 giorni dall'ammissione della procedura, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 2) L.F.;

s) valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra il primo comma dell'art. 182-ter, che prevede la possibilità dell'Erario di transigere sui crediti privilegiati, l'art. 182-ter, secondo e terzo comma, che prevedono l'adesione dell'amministrazione mediante espressione del voto e l'art. 177, terzo comma, che sanziona con la perdita del privilegio l'espressione del voto da parte di un creditore privilegiato.